



Sentenza n.91/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38013, del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX
, nato a XX il XX (c.f. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo
Scardigno (c.f.:SCRLRD64H10F284F) ed elettivamente domiciliato in
Molfetta (BA) presso il suo studio, alla via Piazza n. 62 (pec:
leonardo.scardigno@pec.ordineavvocatitrani.it),

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione dell'esecutività

- della comunicazione INPS datata XX (numero pratica indebito: XX), avente
il seguente oggetto: *“accertamento somme indebitamente percepite su
pensione”*

PER ACCERTARE E DICHIARARE NEL MERITO

l'insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione da parte dell'INPS

	dei ratei pensionistici percepiti dal 2023 al 2025, così come indicati	
	nell'accertamento pervenuto in data XX;	
	PER CONDANNARE	
	l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme trattenute a tale	
	titolo, debitamente rivalutate dalla data di ciascuna trattenuta ed al pagamento	
	delle spese legali	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le parti all'udienza del 10 aprile 2026	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il XX l'epigrafato ricorrente, titolare, dal 2023, di	
	pensione ai sensi del d.l. 4/2019 (cd. Quota 100), ha impugnato, chiedendone	
	contestualmente la sospensione interinale, il provvedimento con il quale	
	l'INPS gli ha comunicato, in data XX la presunta indebita percezione della	
	pensione per il periodo 01/01/2023 al 30/06/2025, invitandolo, poi, con	
	successiva comunicazione a versare l'importo pari ad € XX, sospendendogli	
	anche l'erogazione della pensione ritenendo che, in costanza di pensione avesse	
	percepito redditi da lavoro incumulabili con la percezione della pensione erogata	
	ai sensi della cennata norma.	
	Al riguardo ha precisato di aver sottoscritto dal 14 settembre 2023 alcuni	
	contratti per prestazioni di diritto sportivo nella forma di contratti di	
	collaborazione coordinata e continuativa ex art.409 comma 1, n.3,	
	percependo, negli anni 2023-2024 e 2025 importi pari ad € XX per il primo	
	anno, € XX per il secondo anno ed € XX per il terzo anno.	
	2	

	l'INPS ha, proceduto, dopo aver appreso delle circostanze sopra esposte, ad	
	accertare come indebitamente erogata la pensione in questione per il periodo	
	da gennaio 2023 sino al 30 giugno 2025, ritenendola non dovuta in quanto	
	sussistente la violazione del divieto di incumulabilità tra redditi da pensione	
	e redditi da lavoro dipendente ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 e,	
	contestualmente, ha sospeso l'erogazione del trattamento pensionistico dalla	
	rata di luglio 2025.	
	A sostegno delle proprie ragioni ha posto in evidenza la peculiarità del lavoro	
	dilettantistico sportivo a cui, anche alla luce di una lettura costituzionalmente	
	orientata, non troverebbe applicazione l'incumulabilità prevista dalla	
	disciplina della cd. <i>"quota 100"</i> , anche in ragione dell'estrema esiguità dei	
	redditi percepiti quali conseguenza dell'attività sportiva espletata.	
	Ha, quindi, citato alcune pronunce della Corte dei conti che hanno avallato la	
	suesposta tesi.	
	Si è costituita l'INPS che ha insistito per il rigetto del ricorso invocando il dato	
	normativo, sostenendo che, alla luce dei redditi percepiti dal ricorrente	
	emergerebbe il carattere di continuità della prestazione lavorativa resa,	
	incompatibile con la percezione della pensione.	
	Con ordinanza del 5 dicembre 2025 n.105 questo giudice ha accolto l'istanza	
	cautelare, ordinando all'INPS di procedere al pagamento dei ratei di pensione	
	spettanti al ricorrente a decorrere dal dicembre 2025 – ivi compreso la	
	tredicesima mensilità.	
	All'udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	3	

	Alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso è fondato.	
	Sul punto appare sufficiente richiamare, ex art.17 comma 1 disp.att. c.g.c., le	
	recentissime pronunce del giudice delle pensioni pubbliche – in quanto si	
	attagliano pienamente alla fattispecie dedotta in giudizio – che fanno rientrare	
	il lavoro sportivo, qualora, come nel caso di specie i redditi percepiti non	
	superano i 5.000 euro annui, nell’alveo della prestazione occasionale,	
	rendendo, quindi i predetti redditi cumulabili eccezionalmente con quelli di	
	cui all’art.14 del d.l. 4/2019.	
	Sul punto, infatti, è stato da ultimo statuito che “.. <i>Il trattamento pensionistico</i>	
	<i>di cui gode il ricorrente, definito “pensione quota 100”, è disciplinato</i>	
	<i>dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, che consente, in via sperimentale per il</i>	
	<i>triennio 2019-2021, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al</i>	
	<i>raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità</i>	
	<i>contributiva minima di 38 anni. Il terzo comma dell’articolo richiamato</i>	
	<i>esclude la cumulabilità di tale pensione “a far data dal primo giorno di</i>	
	<i>decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso</i>	
	<i>alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad</i>	
	<i>eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di</i>	
	<i>5.000 euro lordi annui.....In considerazione di tale ratio, “il lavoro autonomo</i>	
	<i>occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e</i>	
	<i>significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si</i>	
	<i>differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità</i>	
	<i>flessibile del lavoro intermittente” (Corte cost. n. 234/2022) e ciò, pertanto,</i>	
	<i>giustifica il suo trattamento differenziato sotto il profilo delle cumulabilità.</i>	
	<i>Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso del lavoro sportivo per</i>	
	4	

società dilettantistiche svolto nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è possibile giungere alla conclusione, già evidenziata da altra e condivisa giurisprudenza contabile (Sez. Regione Toscana n. 71/2025 e Sez. Regione Veneto n. 19/2025), che tale rapporto contrattuale possa essere assimilato al lavoro occasionale e, dunque, che il corrispettivo, ove non superi la soglia quantitativa dei 5.000 euro annui lordi, possa eccezionalmente cumularsi con il trattamento pensionistico di cui all'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019.....Deve, pertanto, concludersi che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico del ricorrente, pur essendo stato inquadrato nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assume, per quanto rileva in questa sede, caratteri analoghi al rapporto di lavoro autonomo occasionale e, pertanto, si sottrae, entro la soglia quantitativa prevista dalla norma, alla ratio perseguita dal divieto di cumulo. A tal fine deve essere sottolineato che fino alla soglia dei 5.000 euro è espressamente esclusa la contribuzione pensionistica, posto che, ai sensi dell'art. 35 co. 8 bis del d.lgs. n. 36 del 2021, "l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui". (da ultimo, Sez. Giurisdiz. Toscana, 3 febbraio 2026, n.13).

Applicando le medesime coordinate ermeneutiche al caso di specie la domanda attorea deve, essere accolta e per l'effetto va dichiarata la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente quale trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2025.

L'INPS è, di conseguenza, tenuto a restituire al ricorrente le somme

	eventualmente trattenute con la corresponsione degli interessi legali sui	
	singoli ratei dalla data di ciascuna trattenuta ed oltre rivalutazione monetaria	
	solo se superiore.	
	Conseguentemente va disposto l'illegittimità anche del provvedimento di	
	sospensione dell'erogazione della pensione, per effetto del quale, quindi	
	l'INPS è tenuto ad erogare anche i ratei pensionistici sospesi, con la	
	corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti già sopra	
	esposti.	
	Le spese, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare possono essere	
	compensate fra le parti, in ragione della novità della questione trattata.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie il ricorso.	
	Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ivi compreso quelle	
	relative alla fase cautelare.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 16/04/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	6	